



NOTA INFORMATIVA 27/2020

RIDUZIONE LIMITE DI UTILIZZO DI DENARO CONTANTE DALL'1.7.2020 – CREDITO DI IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

A partire dall'1.7.2020, il limite all'utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.

Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall'1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

A decorrere dall'1.7.2020 si applica inoltre il credito d'imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.

2 LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall'1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall'1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi" (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono "artificiosamente frazionati".

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

2.1 SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole "soggetti diversi" il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- legale rappresentante e socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

2.2 OPERAZIONE FRAZIONATA

Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

3 CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Oblazione e pagamento in misura ridotta

Alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante è applicabile l'istituto dell'oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni "dalla contestazione immediata" o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Peraltro, prima della scadenza del "termine previsto per l'impugnazione" del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

4 POSIZIONE DEI PROFESSIONISTI

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un'unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Comunicazione delle infrazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato

I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ad ogni modo, a fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall'1.7.2020, commetterà l'illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l'infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 3.000,00 euro.

5 TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9.5.91 al 25.12.2002	20.000.000 di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008	12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500,00 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015	1.000,00 euro
Dall'1.1.2016 al 30.6.2020	3.000,00 euro
Dall'1.7.2020 al 31.12.2021	2.000,00 euro
Dall'1.1.2022	1.000,00 euro

6 ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari.

È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

7 OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000,00 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
- presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

7.1 CONDIZIONI PER LA DEROGA

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- invii all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
- identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
- acquisisca da quest'ultimo un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate).

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, è quindi applicabile:

- fino al 30.6.2020, per operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
- dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

7.2 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL LIMITE GENERALE

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate.

In relazione all'anno 2020, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:

- pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.1.2020 al 30.6.2020;
- pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.7.2020 al 31.12.2020.

La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l'anno 2020, dovrà essere effettuata:

- entro il 10.4.2021, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2021, da parte degli altri soggetti;
- mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

8 OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

L'art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "collegato alla legge di bilancio 2020") aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale previsione è stata infatti soppressa in sede di conversione in legge.

9 CREDITO D'IMPOSTA AGLI ESERCENTI PER LE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

L'art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

L'agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "*de minimis*".

9.1 DECORRENZA

Ai fini del credito d'imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall'1.7.2020.

9.2 COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Ai fini della spettanza all'esercente del credito d'imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare un'apposita comunicazione telematica mensile all'Agenzia delle Entrate, contenente:

- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito delle commissioni;

- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

9.3 COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

- in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell'*on line banking* dell'esercente);
- entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

9.4 UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

9.5 INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

9.6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

ISA – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

1 PREMESSA

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA), sostitutivi del precedente strumento degli Studi di Settore, per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni:

- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;

- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

2 APPLICAZIONE DEGLI ISA

L'applicazione degli ISA per ogni singolo contribuente presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:

- costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
- viene compilata mediante uno specifico *software*.

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

2.1 MODELLI ISA

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale.

Soggetti esclusi dagli ISA

Gli ISA non si applicano:

- ai periodi d'imposta in cui è iniziata o cessata l'attività;
- ai periodi d'imposta in cui sussistono condizioni di non normale svolgimento dell'attività (per esempio, dovuti allo stato di liquidazione ordinaria, all'affitto dell'unica azienda, alla sospensione dell'attività a causa di eventi sismici);
- ai periodi in cui sono dichiarati ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- ai soggetti che usufruiscono del regime forfetario (L. 190/2014), del regime di vantaggio (DL 98/2011) o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nello stesso ISA (c.d. "multiattività"), se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
- alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi;
- alle imprese e ai lavoratori autonomi che partecipano ad un gruppo IVA.

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello, con la sola eccezione delle imprese multiattività e dei partecipanti al gruppo IVA.

Contenuto del modello

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

- i dati strutturali propri dell'attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l'attività è svolta);
- nonché i dati contabili (quadri F, G e H).

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all'altro in relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. “regime di cassa”) sono tenute ad indicare anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

2.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il *software* applicativo degli ISA. Possono essere modificate, se non sono corrette, e successivamente utilizzate per l’applicazione degli indici.

Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) reperiscono il *file* contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA dal Cassetto fiscale dei contribuenti secondo particolari modalità e sulla base di un’apposita delega rilasciata dal contribuente assistito.

2.3 SOFTWARE APPLICATIVO DEGLI ISA

Il *software* per l’applicazione degli ISA è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate e segnala il livello di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10).

Detto programma consente anche di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti.

2.4 INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Per i periodi d’imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tali componenti:

- rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA.

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2020), i termini di versamento scadono quindi:

- il 30.6.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

2.5 PROFILI SANZIONATORI

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

3 REGIME PREMIALE

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (prov. Agenzia delle Entrate 30.4.2020 n. 183037).

Beneficio	Livello minimo di affidabilità richiesto
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: • 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA; • 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.	8 (per il 2019) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui.	8 (per il 2019) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Esclusione dalla disciplina delle società di comodo.	9 (per il 2019) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.	8,5 (per il 2019) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.	8
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 (per il 2019) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)

I benefici relativi all'utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2019 o alla media dei giudizi relativi al 2018 e al 2019, sono spendibili per i crediti maturati nell'anno 2020 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2021) e nei primi tre trimestri del 2021 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella seguente tabella.

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR o dalla prestazione della garanzia	Tipologia credito	Periodo di maturazione del credito	Importo massimo
Compensazione	IVA annuale	2020	50.000,00 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2021	
	IRPEF/IRES/IRAP	2019	20.000,00 euro
Rimborsi	IVA annuale	2020	50.000,00 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2021	

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

4 UTILIZZO DEL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ IN SEDE DI ACCERTAMENTO

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici, unitamente alle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

L'art. 148 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio") ha previsto che, per la definizione delle strategie di controllo, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto:

- per il periodo d'imposta 2018, anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA per il periodo 2019;
- per il periodo d'imposta 2020, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

CORRISPETTIVI TELEMATICI – NOVITA' D.L. CURA ITALIA E D.L. RILANCIO

1 PREMESSA

I provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Coronavirus hanno introdotto alcune novità, in ambito fiscale, anche ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.

Le novità derivano, in particolare:

- dall'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), conv. L. 24.4.2020 n. 27, che prevede una generale sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo di emergenza;
- dagli artt. 140 e 141 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio"), che hanno prorogato il periodo di moratoria delle sanzioni sui corrispettivi telematici per i soggetti "minori" e rinviato di 6 mesi l'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini".

2 SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO DI EMERGENZA

L'art. 62 del DL "Cura Italia" dispone, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei termini degli adempimenti tributari in scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 (anche se con alcune eccezioni), ammettendo che gli stessi possano essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni, entro il 30.6.2020.

2.1 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI INVIO DEI CORRISPETTIVI

Con riferimento all'obbligo dei corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione disposta dal DL "Cura Italia" non comporta, in linea generale, il rinvio dei termini previsti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8). Tuttavia, in un'ottica di massimo favore per i contribuenti, è stato riconosciuto che essa può comunque trovare applicazione, con riferimento al solo adempimento della trasmissione dei dati, nelle seguenti ipotesi:

- problemi di connessione dei dispositivi che impediscono il rispetto del termine di invio ordinario;
- invio dei dati con cadenza "mensile" da parte degli esercenti che si avvalgono della moratoria delle sanzioni di cui all'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015;
- invio dei dati da parte dei gestori di distributori automatici.

In questi casi, dunque, l'invio dei dati può essere effettuato senza sanzioni entro il 30.6.2020.

Di seguito si esaminano, più nel dettaglio, le semplificazioni ammesse.

Ipotesi di malfunzionamento dei dispositivi

Gli esercenti dotati di registratori telematici che erano in attività nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 dovevano assolvere la memorizzazione e trasmissione dei dati secondo i termini ordinari (memorizzando i corrispettivi all'atto dell'esecuzione dell'operazione ed inviando gli stessi entro 12 giorni dall'effettuazione della stessa ai fini IVA).

Tuttavia, la sospensione di cui al DL "Cura Italia" è stata riconosciuta valida con riguardo al termine di invio dei dati in situazioni di "emergenza", ossia nell'ipotesi in cui l'invio sia stato legittimamente differito a causa dell'assenza di rete internet o di problemi di connettività del dispositivo non risolvibili con un'appropriata attivazione dell'esercente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, § 1.7). In tal caso, dunque, l'invio può essere effettuato entro il 30.6.2020 senza l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97 (purché i corrispettivi siano stati correttamente rilevati tramite il registratore telematico e sia stato emesso il documento commerciale).

Con la guida "L'emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 20.5.2020 è stato chiarito che l'esercente, qualora debba provvedere ad inviare entro il 30.6.2020 alcuni *file* contenenti i dati dei corrispettivi elaborati e non trasmessi per problemi di rete, dovrà:

- estrarre dall'apparecchio il *file* contenente i corrispettivi, elaborato e sigillato dal registratore ma non trasmesso, e salvarlo su una memoria esterna (es. USB);
- collegarsi da PC o *tablet* al portale Fatture e Corrispettivi, accedere alla sezione "Corrispettivi - Gestore ed esercente - Procedura di emergenza - Assenza di rete" ed effettuare l'*upload* e l'invio del *file* (avvalendosi eventualmente di un intermediario delegato).

Soggetti che inviano i dati mensili

Un'altra ipotesi di operatività della sospensione prevista dal DL "Cura Italia" riguarda gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400.000,00 euro che si siano avvalsi, nel 2020, della moratoria delle sanzioni prevista dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015. Tali soggetti, nel periodo di validità della moratoria, possono:

- assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi sul registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72;
- assolvere l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante l'invio mensile dei dati, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, tramite gli strumenti alternativi individuati con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2019 n. 236086 (c.d. "soluzione transitoria").

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti in parola beneficiano della sospensione del DL "Cura Italia" con riguardo ai termini mensili di invio dei corrispettivi in scadenza nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 (circ. 3.4.2020 n. 8, § 1.7).

Nello specifico, la sospensione risulta ammessa per l'invio dei corrispettivi rilevati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 (la cui scadenza era fissata, rispettivamente, al 31.3.2020, al 30.4.2020 e al 31.5.2020). Pertanto, i dati dei corrispettivi rilevati in tali mesi possono essere trasmessi entro il 30.6.2020 senza l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97 (purché gli stessi siano stati correttamente certificati).

Si osserva che entro la medesima data del 30.6.2020 devono essere trasmessi i corrispettivi del mese di maggio 2020, nel rispetto della scadenza già prevista dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015.

Dati dei distributori automatici

La sospensione del DL "Cura Italia" opera anche ai fini dell'invio dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici, laddove il termine di trasmissione risulti in scadenza nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020.

Pertanto, se un gestore non è stato in grado di inviare i dati entro 60 giorni dall'invio precedente poiché il tecnico incaricato della rilevazione era impossibilitato ad assolvere l'adempimento nel periodo di emergenza, la rilevazione e la trasmissione dei dati possono essere effettuate entro il 30.6.2020 senza l'applicazione di sanzioni (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, § 1.7).

Regolarizzazione degli omessi invii del 2019

La circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 non ha menzionato, tra le scadenze interessate dalla sospensione del DL "Cura Italia", quella del 30.4.2020 prevista per regolarizzare, senza l'applicazione di sanzioni, l'omesso invio dei corrispettivi del secondo semestre 2019.

Questo termine è stato individuato in via di prassi dalla stessa Agenzia delle Entrate con la ris. 10.2.2020 n. 6, a favore degli esercenti con volume d'affari 2018 superiore a 400.000,00 euro, tenuti alla memorizzazione e all'invio dei corrispettivi con decorrenza dall'1.7.2019.

Con la citata risoluzione viene riconosciuta la disapplicazione delle sanzioni in caso di invio dei corrispettivi *"non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019"*.

Poiché, per effetto dell'art. 62 del DL "Cura Italia", la dichiarazione IVA per l'anno 2019 può essere presentata entro il 30.6.2020, si può sostenere che anche la regolarizzazione dell'omesso invio dei corrispettivi del 2019, in virtù del richiamo all'adempimento dichiarativo, possa avvenire entro il più

ampio termine del 30.6.2020 (in tal senso, si è espressa Assonime con una news pubblicata il 27.4.2020).

2.2 GESTIONE DEI REGISTRATORI TELEMATICI E DEI MISURATORI FISCALI

Chiusura temporanea dell'attività

Per quanto concerne i soggetti che hanno sospeso l'attività nel periodo emergenziale, è stato chiarito che non era necessario effettuare comunicazioni particolari tramite il registratore telematico per segnalare l'interruzione delle operazioni.

In alternativa, durante la chiusura, l'esercente poteva cambiare lo stato del registratore telematico da "in servizio" a "fuori servizio" (cfr. guida Agenzia delle Entrate "L'emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici" del 20.5.2020).

Sospensione dei termini per le verificazioni periodiche

La sospensione prevista dall'art. 62 del DL "Cura Italia" si applica anche ai termini previsti per alcuni adempimenti connessi alla verifica e al controllo di conformità dei misuratori fiscali e dei registratori telematici (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11).

Pertanto, anche in base a quanto confermato nella guida dell'Agenzia delle Entrate "L'emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici", gli esercenti e i laboratori abilitati possono effettuare entro il 30.6.2020 i seguenti adempimenti, ordinariamente in scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali e dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse verifiche, normalmente prevista entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare (art. 4 del provv. Agenzia delle Entrate 16.5.2005);
- la richiesta e l'effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali, dei registratori telematici e dei Server-RT (provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2003).

Semplificazioni per i controlli di conformità

È stato riconosciuto che, nel periodo dell'emergenza da Coronavirus, i controlli di conformità sui registratori di cassa adattati ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 o sui registratori telematici o Server-RT, previsti a carico degli Uffici delle Direzioni provinciali, possono essere eseguiti, in alternativa, dalle aziende produttrici degli apparecchi (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11). In questo caso i produttori devono attestare l'esecuzione e l'esito positivo dei controlli mediante autocertificazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, da inviare via PEC alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle Entrate.

3 PROROGA DELLA MORATORIA DELLE SANZIONI

L'art. 140 co. 1 del DL 34/2020 ("Rilancio") ha prorogato di 6 mesi il periodo di moratoria delle sanzioni previsto a favore degli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400.000,00 euro. Come già evidenziato, in base all'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 (letto anche alla luce della circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15), gli esercenti che ancora non si sono dotati dei registratori telematici e che non utilizzano la procedura web "Documento commerciale online" possono, in una prima fase:

- certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e annotare i corrispettivi sul relativo registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72;

- inviare i dati dei corrispettivi rilevati in ciascun mese entro l'ultimo giorno del mese successivo, senza l'applicazione di sanzioni, utilizzando gli strumenti individuati con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2019 n. 236086 (c.d. "soluzione transitoria").

Anteriormente alle modifiche del DL 34/2020, era previsto che la moratoria si applicasse:

- dall'1.7.2019 al 31.12.2019, per i soggetti con volume d'affari 2018 oltre 400.000,00 euro;
- dall'1.1.2020 al 30.6.2020, per i soggetti con volume d'affari 2018 non superiore a tale soglia.

Ora, per effetto dell'art. 140 co. 1 del DL 34/2020, il periodo di moratoria viene prorogato di 6 mesi, ossia fino al 31.12.2020, a favore dei soggetti "minori".

Nessuna semplificazione è prevista invece per i soggetti di maggiori dimensioni, per i quali il periodo di moratoria è terminato il 31.12.2019.

Pertanto, in base al nuovo art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, i soggetti "minori" possono rinviare l'adozione del registratore telematico (o l'adattamento dei registratori di cassa) fino all'1.1.2021.

Tipologia di esercenti	Periodo di applicazione della moratoria delle sanzioni
Soggetti con volume d'affari > 400.000,00 euro	1.7.2019 - 31.12.2019
Soggetti con volume d'affari ≤ 400.000,00 euro	1.1.2020 - 31.12.2020

La proroga tiene conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e nell'attivazione dei registratori telematici a causa dell'emergenza epidemiologica, che ha determinato la chiusura degli esercizi commerciali, nonché importanti limitazioni negli spostamenti delle persone (cfr. Relazione illustrativa al DL 34/2020).

Riepilogo dei termini di invio per i soggetti "minori"

Di seguito si riepilogano i termini di invio dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 da parte dei soggetti "minori", tenendo conto della proroga del periodo di moratoria delle sanzioni, nonché della sospensione dei termini di invio dei dati ammessa dal DL "Cura Italia" per i corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.

Mese di competenza dei corrispettivi (periodo d'imposta 2020)	Termine di invio mensile
Gennaio	2.3.2020
Febbraio	30.6.2020
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	31.7.2020
Luglio	31.8.2020
Agosto	30.9.2020

Settembre	2.11.2020
Ottobre	30.11.2020
Novembre	31.12.2020
Dicembre	1.2.2021

Autoscuole

Si osserva che, a partire dall'1.1.2020, le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale e, di conseguenza, anche all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Infatti, la norma che prevedeva per tali prestazioni l'esonero dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 2 co. 1 lett. q) del DPR 696/96) è stata abrogata dall'art. 32 del DL 124/2019, facendo venir meno anche l'esonero dai corrispettivi telematici (art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019).

Tuttavia, per tenere conto dei tempi di adeguamento delle autoscuole, l'art. 32 co. 4 del DL 124/2019 ha previsto che, fino al 30.6.2020, le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente possano comunque essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Plausibilmente, il termine del 30.6.2020 è stato individuato al fine di coordinare l'entrata in vigore degli obblighi per le autoscuole con il termine previsto per la moratoria delle sanzioni dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015. Ora, però, i due termini risultano disallineati, in quanto, come sopra evidenziato, la moratoria delle sanzioni è stata prorogata fino al 31.12.2020 per effetto del DL "Rilancio", mentre, allo stato attuale, non risulta prevista una proroga analoga per l'esonero dai corrispettivi telematici a favore delle autoscuole.

Dunque, in assenza di novità normative o di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, i corrispettivi delle prestazioni didattiche delle autoscuole dovrebbero essere memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste per la generalità degli esercenti.

4 ESERCENTI CHE INVIANO I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Un'ulteriore novità del DL "Rilancio" riguarda gli esercenti del settore sanitario che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al dettaglio e che sono tenuti anche all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. farmacie, parafarmacie e ottici).

Anteriormente alle modifiche del DL 34/2020, l'art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015 prevedeva che tali soggetti dovessero assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi trasmettendo tutti i dati al Sistema Tessera sanitaria mediante i registratori telematici, con decorrenza dall'1.7.2020.

Tuttavia, l'art. 140 co. 2 del DL 34/2020 ha rinviato tale decorrenza all'1.1.2021. Dunque, i soggetti in parola avranno tempo fino a fine anno per l'adeguamento dei propri sistemi tecnici.

Anche in questo caso, la proroga del termine tiene conto dei possibili ritardi nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici connessi alla diffusione del Coronavirus.

5 RINVIO DELLA "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"

L'art. 141 del DL 34/2020 differisce dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini" di cui all'art. 1 co. 540 e ss. della L. 232/2016.

Tale rinvio è connesso alla proroga del periodo di moratoria delle sanzioni di cui all'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, che consente agli esercenti di minori dimensioni di adottare i registratori telematici anche oltre l'1.7.2020.

L'attuazione della speciale "lotteria degli scontrini", invece, presuppone l'utilizzo dei registratori telematici da parte della generalità degli esercenti attività di commercio al dettaglio, in quanto è con tali strumenti che devono essere trasmessi i dati dei documenti commerciali validi per la partecipazione alle estrazioni dei premi.

L'avvio della lotteria dall'1.7.2020, dunque, comporterebbe una discriminazione tra esercenti dotati di registratori telematici ed esercenti che ne sono privi, con conseguente compromissione dell'efficacia dell'istituto (cfr. Relazione illustrativa al DL 34/2020). Per tale ragione, il termine di avvio della lotteria è stato coordinato con il nuovo termine di applicazione della moratoria.

Adeguamento dei registratori

Si rileva che, nonostante l'avvio della "lotteria degli scontrini" sia stato posticipato all'1.1.2021, non risulta modificato, allo stato attuale, il termine previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122 per l'adeguamento dei registratori telematici ai fini dell'attuazione della lotteria stessa. Tale provvedimento prevede ancora che, entro il 30.6.2020, tutti i modelli di registratori telematici (oltre che la procedura *web* "Documento commerciale online") debbano essere configurati al fine di consentire la trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria.

Analogamente, non risulta posticipato neanche il termine di decorrenza previsto per l'utilizzo in via obbligatoria del nuovo tracciato per l'invio dei corrispettivi. Dunque, in base a quanto attualmente previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (come modificato dal provv. 20.12.2019 n. 1432217), a partire dall'1.7.2020 gli esercenti dotati di registratore telematico dovrebbero trasmettere i corrispettivi secondo le specifiche previste dall'allegato tecnico denominato "Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – marzo 2020" (già utilizzabile in via facoltativa da marzo 2020).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini